

Accordo interconfederale

Istituzione Fondo di solidarietà bilaterale ai sensi dell'art. 3, comma 14, legge n. 92/2012

Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI

e

Cgil, Cisl, Uil

Premesso che l'art. 3, della Legge n. 92/2012

- prevede, nei comparti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, quali quello dell'artigianato, la possibilità di costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 e ss.;
- stabilisce che in tali comparti le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni imprenditoriali possano definire, attraverso specifici accordi, l'adeguamento delle fonti istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali i quali, in tal modo, diventano strumento di erogazione di trattamenti di integrazione del reddito a beneficio di tutti i lavoratori del comparto e quindi sistema vincolante per tutti i datori di lavoro operanti in esso, a prescindere dal numero dei dipendenti, tranne che per quelli ai quali si applica la disciplina della cassa integrazione guadagni;
- stabilisce che i predetti specifici accordi di adeguamento comunque: a) fissino un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%; b) determinino le tipologie di prestazioni erogate dal Fondo; c) garantiscano l'equilibrio dei Fondi attraverso la previsione di meccanismi di adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero attraverso la rideterminazione delle prestazioni; d) possano far confluire ai Fondi quota parte del contributo destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- stabilisce che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'indennità ASPI sia riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali;

tenuto conto che

- nel comparto dell'Artigianato è operante, sulla base di quanto stabilito dagli Accordi interconfederali nazionali e regionali, nonché dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria, un consolidato sistema di bilateralità che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga

- prestazioni di welfare contrattuale che integrano e completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto nei contratti collettivi di categoria;
- le Parti in epigrafe indicate, con l'Atto di Indirizzo sulla Bilateralità sottoscritto il 30.06.2010, hanno dato avvio alla raccolta delle risorse per il finanziamento degli istituti previsti dalla bilateralità, tra cui vi è anche il "Fondo sostegno al reddito";
 - storicamente la bilateralità nel comparto artigiano garantisce prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori sospesi per crisi aziendali, attraverso l'integrazione di risorse di matrice contrattuale con l'indennità di disoccupazione (oggi Aspi);
 - le Parti in epigrafe, con l'Accordo interconfederale del 30.11.2012, hanno convenuto di assicurare la tutela del reddito di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe cui non si applica la normativa in materia di integrazione salariale, attraverso il Sistema dei Fondi di Solidarietà Bilaterali dell'Artigianato.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

- 1) la costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale secondo il modello alternativo di cui al richiamato comma 14 dell'art.3 l. 92/2012, per tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le Parti in epigrafe, anche con meno di 16 dipendenti. Il Fondo (FSBA) sarà costituito in conformità alle normative di legge, entro il 31.12.2013, mediante EBNA, previa modifica dello Statuto di EBNA. Al Fondo potranno accedere i dipendenti delle Organizzazioni sottoscrittrici la presente intesa, degli enti e delle società dalle stesse costituite, promosse o partecipate;
- 2) il Fondo opera mediante l'attuale modello di integrazione fra risorse pubbliche/risorse private di matrice contrattuale e combinando l'indennità erogata dal Fondo bilaterale con l'indennità di disoccupazione (Aspi);
- 3) sulla base del precedente punto 2) l'Accordo ha carattere sperimentale fino a tutto il 31/12/2015, coincidente cioè con la scadenza prevista dal comma 17 dell'art. 3 della l. 92/2012, che riconosce l'Aspi ai lavoratori sospesi per crisi aziendale, subordinatamente ad un intervento dei Fondi bilaterali di almeno il 20 per cento dell'indennità stessa. Entro il 30.06.2015, le Parti si incontreranno per effettuare una verifica sulle modalità di funzionamento del Fondo;
- 4) l'aliquota di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo è definita ai sensi del comma 15 dell'art.3 della l. 92/2012, secondo le modalità che verranno stabilite dalle Parti;
- 5) il meccanismo di raccolta della contribuzione è realizzato mediante l'EBNA, secondo l'attuale sistema per la bilateralità, come previsto dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30.06.2010;

A series of handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'S', a signature that appears to be 'A. B.', a signature that appears to be 'G. B.', a signature that appears to be 'G. B.', a signature that appears to be 'R. B.', and a signature that appears to be 'M. B.' with a small '2' at the end.

6) la conferma del livello regionale per l'erogazione delle prestazioni, attraverso un sistema che, nel rispetto della legge, definisca specifiche convenzioni con i singoli Enti Bilaterali Regionali secondo l'attuale meccanismo.

7) gli amministratori del FSBA saranno nominati sulla base dei criteri stabiliti dal comma 16 dell'art. 3 della l. 92/2012, tra i quali andranno ricompresi l'aver ricoperto incarichi dirigenziali/direttivi presso Organizzazioni datoriali/sindacali e/o avere ricoperto incarichi negli organi statutari della bilateralità.

Le Parti proseguiranno il confronto al fine di completare la definizione degli aspetti attuativi della presente intesa entro il 30.11.2013, in coerenza con quanto previsto al precedente punto 1).

Roma, 31 ottobre 2013

Confartigianato Imprese

CNA





CASARTIGIANI

CLAAI

CGIL

CISL

UIL





Giulio Turchello